

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, BUFFONI, RENZULLI, MORONI

Presentata il 21 novembre 1991

**Disciplina delle autopsie scientifiche a seguito di decesso
per sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) o morte in culla rappresenta uno dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici della medicina moderna ancora irrisolto.

Si tratta della morte improvvisa e inaspettata di un neonato apparentemente sano, di età compresa tra un mese ed un anno di vita.

La SIDS costituisce la più frequente causa di decesso nel primo anno di vita, avendo un'incidenza dell'1-2 per mille, ed è in progressivo aumento in Italia come nel resto nelle nazioni occidentali.

Recentemente nel nostro Paese si è osservato un aumento della frequenza della morte in culla di nati da madri dedite all'abuso di sostanze stupefacenti ed in gruppi etnici in precarie condizioni igienico-sanitarie, che si sono inseriti nella nostra società.

In Italia, stante l'impossibilità di spiegare la causa della morte di questi lattanti, per ogni caso viene aperta l'indagine giudiziaria.

Di conseguenza si accentua l'impatto psicologico sui genitori e sull'ambiente etico-sociale impreparati di fronte ad un evento repentino, drammatico ed oscuro.

La possibilità di prevenire la SIDS si basa soprattutto sulla migliore conoscenza delle alterazioni riscontrabili nei vari organi e sulla individuazione dei meccanismi che ne stanno alla base.

Essendo tale problema di alta complessità scientifica si palesa la necessità di stilare norme legislative che individuino le strutture assistenziali pubbliche in grado di praticare le autopsie scientifiche inerenti, stabilendone le specifiche competenze dei settori medici.

Pertanto occorrerà prevedere:

1. Le autopsie scientifiche dei casi di SIDS dovranno essere effettuate negli istituti universitari o nei servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica, autorizzati quali centri di riferimento regionale secondo un protocollo all'uopo predisposto.

2. In ciascuna regione verranno individuati gli istituti e i servizi di anatomia e istologia patologica che fungeranno da centri di riferimento. Questi centri avranno il compito di esaminare il mate-

riale, e sviluppare l'attività di ricerca scientifica sull'argomento.

3. Dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento per i medici operanti negli istituti e servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica.

Questi corsi di aggiornamento sono rivolti ad assicurare la uniformità e la riproducibilità delle tecniche autoptiche, secondo il protocollo predisposto e le modalità di prelievo e di conservazione del materiale destinato alla ricerca.

La formulazione del protocollo di indagine autoptica e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento saranno affidati alla prima cattedra dell'istituto di anatomia patologica dell'università di Milano, in quanto struttura riconosciuta idonea e competente in materia.

4. Informare la popolazione, predisponendo appropriato materiale divulgativo, nonché favorendo convegni e l'accesso ai *mass media* audiovisivi di notizie e dibattiti sul tema della SIDS.

PROPOSTA DI LEGGE

1. I lattanti deceduti improvvisamente con diagnosi di SIDS (sindrome della morte improvvisa del lattante), devono essere sottoposti ad autopsia scientifica.

ART. 2.

1. Per i fini indicati nell'articolo 1, le salme dei bambini colpiti da SIDS sono prontamente inviate agli istituti universitari o ai servizi ospedalieri di anatomia patologica, autorizzati a effettuare il prelievo di organi a fini scientifici, seguendo il protocollo predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano.

2. In ogni regione devono essere individuati gli istituti universitari o i servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica che fungono da centro di riferimento.

ART. 3.

1. I centri di riferimento sono tenuti a svolgere le ricerche scientifiche appropriate alla luce delle più aggiornate acquisizioni.

2. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono raccolti in una banca dati e comunicati all'autorità sanitaria che ne cura la trasmissione ai medici curanti e li mette a disposizione degli stretti congiunti delle vittime.

ART. 4.

1. Per i fini indicati dalla presente legge le autorità regionali sanitarie promuovono e favoriscono la ricerca scientifica inerente nonché iniziative medico-sociali aventi per oggetto la promozione delle conoscenze in tema di SIDS.